

NUOVO STATUTO ARTINCHIANTI APS

Art. 1 - Costituzione, Denominazione, Sede e durata

E' costituita - ai sensi del Codice civile e del Codice del terzo settore (D.Lgs. n. 117/2017 e successive modifiche) – l'associazione denominata "ARTINCHIANTI APS", da ora in avanti denominata "Associazione", con sede legale nel Comune di Barberino Val d'elsa, via xxv aprile n. 2 e con durata a tempo indeterminato. Potranno essere istituite sedi secondarie sia in Italia che all'estero.

L'acronimo APS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale o, qualora operativo, al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. Il trasferimento della sede legale nell'ambito territoriale dello stesso Comune non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli Uffici competenti.

Art. 2 - Scopi, finalità e attività

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento, prevalentemente in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, di una o più delle seguenti attività di interesse generale di cui all'Art. 5 del Nuovo Codice del Terzo Settore, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e/o delle persone aderenti agli Enti associati.

Nello specifico, l'Associazione può:

- promuovere, organizzare e gestire corsi strumentali e vocali, individuali e di gruppo, corsi di didattica, di informatica musicale e di storia della musica, lezioni-concerto, laboratori di musica di insieme, registrazioni fonografiche, seminari, stages, spettacoli itineranti ed ogni altra iniziativa atta a diffondere la conoscenza e la pratica musicale sia tra gli adulti che tra i giovani;
- favorire e organizzare manifestazioni musicali, culturali, ricreative, rassegne, festival, conferenze, concorsi, saggi, concerti, musical ed ogni altra forma di spettacolo legata alla musica;
- promuovere la formazione di gruppi strumentali e complessi vocali, di musica leggera, classica, lirica, etnica, rock, jazz, coordinandone le attività;
- svolgere attività divulgativa editoriale e musicale, curando la creazione di siti internet, la pubblicazione di periodici, riviste, testi musicali ecc., per la diffusione e divulgazione delle attività dell'Associazione;
- attivare iniziative musicali e culturali, anche in collaborazione con altri Enti Pubblici e privati, associazioni e/o scuole, nella sfera dell'aggregazione sociale e del tempo libero, per la promozione della persona e della qualità della vita;
- collaborare con artisti, esperti o altro personale specializzato per il compimento degli obiettivi statutari;
- stipulare contratti con studi di registrazione, promoter, agenzie di spettacolo, altre associazioni di settore, nonché service audio-luci a supporto delle proprie attività;
- svolgere attività di musicoterapia.

Più in generale, l'Associazione:

- sperimenta e ricerca nuovi approcci didattici e metodologie, curandone la diffusione con tutti i mezzi a disposizione delle vecchie e nuove tecnologie;
- rappresenta un centro culturale, dove si svolgono vari tipi di attività scolastica, formativa e psicomotoria finalizzata connessa alle discipline performative e non solo, e dove tutti i partecipanti, utenti e volontari, vengono responsabilizzati in attività di gruppo in atteggiamento di interscambio e reciprocità, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: home schooling, scuola parentale e forme similari, drammatizzazione, espressività, attività musicale, attività di canto;
- valorizza la dimensione d'insieme della pratica musicale, privilegiando la formazione di gruppi di due o più musicisti e/o cantanti, ensembles piccoli e grandi, cori e orchestre al fine di esperire e far conoscere il significato del "suonare insieme" e di arricchire così il percorso di crescita personale, culturale ed artistica degli associati, condividere esperienze e confrontarsi su tutte le realtà che

caratterizzano il variegato panorama musicale contemporaneo;

- favorisce ed accresce le occasioni di socializzazione, promuovendo momenti di scambio, condivisione, confronto e conoscenza reciproca tra gli associati, favorendone la reciproca conoscenza e il vicendevole scambio delle proprie esperienze nei settori praticati incoraggiandone la libera espressione artistica, culturale e musicale;
- promuove e organizza spettacoli concertistici, teatrali o eventi artistici in genere, letture pubbliche, mostre, videoproiezioni e potrà dare impulso e gestire attività editoriali, nonché condurre corsi di avviamento all'ascolto e all'analisi del materiale artistico e musicale;
- promuove e organizza attività di studio, formazione e ricerca, sperimentazione, produzione e pubblicazione nei settori di pertinenza delle proprie attività istituzionali;
- promuove e organizza convegni, incontri e manifestazioni culturali atte a stimolare gli interessi dei cittadini e delle istituzioni verso la musica, l'arte, la cultura ed il suo insegnamento;
- promuove e organizza iniziative e occasioni di socialità a favore dei minori e dei soggetti svantaggiati;
- promuove e organizza iniziative e occasioni di scambio tra realtà culturali in Italia e all'Estero;
- organizza corsi per la formazione di operatori;
- svolge ogni altra operazione per il raggiungimento degli scopi sociali.

Altre macro-aree all'interno delle quali l'Associazione potrà muoversi sono le seguenti:

- formazione scolastica dell'infanzia, primaria e secondaria, ed extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della Legge 28 marzo 2003, N. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa.

L'Associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

L'Associazione si prefigge di collaborare con le famiglie di portatori di handicap, con le strutture pubbliche, private ed ecclesiali del territorio, con le istituzioni e le associazioni di volontariato e di promozione sociale del territorio. Può stipulare convenzioni con le strutture pubbliche o private e con cooperative sociali per il raggiungimento dei propri scopi.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale.

L'individuazione di dette attività diverse, potrà essere successivamente operata da parte del Consiglio di Amministrazione.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo Settore, anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

L'Associazione opera nel territorio dello Stato Italiano.

Art. 3 - Ammissione e numero degli associati

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Possono aderire all'associazione le persone fisiche e gli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio di amministrazione una domanda che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

Il Consiglio di amministrazione delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio di amministrazione, nel libro degli associati.

Il Consiglio di amministrazione deve entro 60 giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio di amministrazione, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

Art. 4 - Diritti e obblighi degli associati

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- esaminare i libri sociali;
- essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'Associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'Associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi.
- votare in Assemblea, se iscritti da almeno tre mesi nel Libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa, ove prevista;
- denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'Art. 29 del Nuovo Codice del Terzo Settore

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea.

Art. 5 Perdita della qualifica di associato

La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione o per mancato pagamento della quota associativa entro i termini annualmente previsti dal CDA.

L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, degli eventuali Regolamenti interni e delle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'Associazione, può essere escluso dall'Associazione mediante deliberazione del Consiglio di Amministrazione con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

La morosità potrà essere motivo di esclusione

La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni che dovranno essere valutate dall'Assemblea appositamente convocata e che deciderà in seconda istanza sulla deliberazione di esclusione, non oltre 30 giorni.

L'associato può sempre recedere dall'Associazione.

Chi intende recedere dall'Associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio di amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno nel corso del quale viene comunicata.

I diritti di partecipazione all'Associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Art. 6 – Organi

Sono organi dell'Associazione:

- L'Assemblea degli associati
- Il Consiglio di amministrazione
- Il Presidente
- L'Organo di controllo, ove nominato se non obbligatorio per legge (ex Art. 30, comma 2, Nuovo Codice del Terzo Settore)
- L'Organo di revisione legale dei conti, ove nominato se non obbligatorio per legge (ex Art. 31, comma 1, Nuovo Codice del Terzo Settore).

Art. 7 – Assemblea

L'Assemblea è sovrana ed è composta da tutti gli Associati.

E' presieduta dal Presidente e, in sua assenza, dal Vicepresidente o da un Associato nominato dalla stessa Assemblea.

La convocazione deve avvenire per comunicazione scritta: lettera ordinaria o tramite e-mail, pec, fax, sms o telegramma inviata almeno 10 giorni prima della Assemblea; è ammessa la comunicazione a proprie mani degli Associati che firmeranno una liberatoria per ricevuta. La convocazione deve contenere, oltre che gli argomenti posti all'ordine del giorno, l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora delle riunioni, sia in prima sia in seconda convocazione mediante. In caso di particolare urgenza, il Presidente può convocare, con qualunque mezzo, l'Assemblea d'urgenza anche in deroga ai 10 giorni previsti ma con un minimo di preavviso di 48 ore portando a conoscenza degli Associati il motivo dell'urgenza.

Art. 8 – Competenze Assemblea

L'Assemblea ha le seguenti competenze:

- a - approva gli indirizzi generali ed il programma delle attività proposte dal Consiglio Direttivo;
- b - approva il bilancio di previsione, il bilancio di esercizio e il bilancio sociale in caso di raggiungimento delle soglie di Legge;
- c - nomina e revoca i componenti del Consiglio di Amministrazione e, se istituito, dell'Organo di controllo;
- d - delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- e - delibera sulle modificazioni dello Statuto;
- f - approva gli eventuali Regolamenti interni;
- g - delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- h - delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto Costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea deve essere convocata dal Presidente almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio e del bilancio preventivo.

L'Assemblea deve essere convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata e firmata da almeno 1/10 degli Associati.

Le delibere assembleari, oltre ad essere debitamente trascritte nel libro verbali delle assemblee degli Associati, rimangono affisse nei locali della Associazione per i 10 giorni che seguono l'Assemblea.

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti nel libro degli associati.

Ciascun associato ha un voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione.

Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto

Art. 9 - Assemblea ordinaria

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno

degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

È ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o tramite tutti i mezzi di comunicazione elettronica al momento disponibili, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Art. 10 - Assemblea straordinaria

L'Assemblea straordinaria modifica lo Statuto dell'Associazione con la presenza di almeno la metà più uno degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno 2/3 degli associati.

Art. 11 – Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione (o Cda da ora in avanti) opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Il Cda è composto da un numero di Consiglieri compreso tra 3 e 5 eletti dall'Assemblea, per la durata di 5 anni.

I Consiglieri possono essere rieletti e decadono qualora siano assenti ingiustificati alle riunioni del Cda per tre volte consecutive.

In caso di dimissioni di un Consigliere, l'Assemblea potrà decidere se cooptare il primo dei non eletti oppure procedere a nuova elezione del Cda, necessaria quest'ultima in caso di dimissioni concomitanti di più di un Consigliere.

Nella prima seduta il Cda elegge a maggioranza fra i suoi membri il Presidente e il Segretario. Il Cda allo scadere del mandato rimane in carica fino all'insediamento del nuovo Consiglio Direttivo. Nel caso in cui non sia possibile eleggere il Presidente o il Segretario, l'Assemblea deciderà come procedere.

Il Cda si riunisce ogni qualvolta il Presidente o la maggioranza dei propri componenti lo ritengano necessario e comunque almeno 1 volta l'anno per deliberare sugli atti della vita associativa.

Le riunioni sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni si adottano a maggioranza semplice.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Rientra nella sfera di competenza del Cda tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra le altre, svolge le seguenti funzioni:

a - redige i programmi di attività associativa previsti dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;

b - cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;

c - redige i progetti di bilancio di esercizio e preventivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

d - determina l'ammontare delle quote associative e le modalità di versamento;

e - delibera sulla ammissione dei nuovi Associati;

f - delibera sulla esclusione degli Associati;

g - svolge tutte le attività necessarie e funzionali alla gestione associativa;

h - nomina il Maestro del Coro e ne propone all'Assemblea la revoca;

i - nomina, sentito il Maestro del Coro, un direttore artistico;

j - propone all'Assemblea la nomina di un Presidente Onorario;

k - delibera le azioni disciplinari nei confronti degli associati;

l - stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;

m - cura la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà della Associazione o ad essa affidati;

n - cura la tenuta dei Libri sociali di sua competenza;

o - istituisce eventuali sedi secondarie dell'Associazione;

p- accetta o meno eredità, lasciti testamentari, donazioni ed effettua acquisti e/o vendite di beni da sottoporre a ratifica dell'Assemblea;

q- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione dell'Associazione nel RUNTS (Registro Unico

Nazionale del Terzo Settore);

Art. 12 – Presidente

Al Presidente compete la legale rappresentanza dell'Associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Egli presiede e convoca l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo, gestisce l'ordinaria amministrazione dell'Associazione sulla base degli indirizzi emanati da tali organi ai quali riferisce dell'attività svolta.

E' autorizzato ad eseguire incassi ed accettazioni di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo provenienti da pubbliche amministrazioni, enti e privati rilasciandone quietanza liberatoria ed ha facoltà di nominare avvocati nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione innanzi a qualsiasi attività giudiziaria. È sua facoltà conferire deleghe, preferibilmente ad un membro del Cda oppure ad un Associato di sua fiducia.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Art. 13 – Segretario

Il Segretario, che resta in carica sino alla decadenza del Consiglio Dda ed è rieleggibile, è responsabile della custodia dei libri associativi, dei bilanci e della documentazione contabile dell'Associazione, oltre che dei verbali relativi alle deliberazioni degli organi previsti dal presente Statuto.

Provvede ad eseguire le delibere dell'Assemblea e del Consiglio Dda. Sostituisce il Presidente in tutte le sue funzioni in caso di assenza o lontananza e in caso di rinuncia o di impedimento sia temporaneo che definitivo.

In tutte le sue attività può conferire deleghe, preferibilmente ad un membro del Consiglio Direttivo oppure ad un Associato di sua fiducia.

Art 14 Organo di controllo

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'Art. 30 del Nuovo Codice del Terzo Settore.

L'Organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello Statuto, dei Regolamenti interni e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dall'Art. 31 del Nuovo Codice del Terzo Settore, la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Il componente (o i componenti) dell'Organo di controllo può/possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo, e, a tal fine, può/possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 15 Organo di Revisione legale dei conti

È nominato nei casi e nei modi previsti dall'Art. 31 del Nuovo Codice del Terzo Settore ed è formato da uno o più revisore/i contabile/i iscritto/i al relativo registro.

Art. 16 – Maestro del Coro

Il Maestro del Coro è nominato dal Consiglio Direttivo. Il suo incarico ha durata illimitata sino a revoca dello stesso.

Il Maestro del Coro ha la titolarità delle scelte artistiche, assecondando ove possibile, eventuali proposte fatte dai coristi.

Il maestro del Coro definisce l'organico del coro per le esecuzioni.

E' sua facoltà proporre al Consiglio Direttivo la nomina di alcuni collaboratori musicali anche all'interno del

coro che ne affianchino la preparazione sia del repertorio che dei coristi.

Il Maestro del Coro esprime per scritto il proprio parere sulla richiesta di ammissione degli Associati ordinari cantori.

E' facoltà del Maestro del Coro di inserire elementi estranei alla Associazione da utilizzare in qualità di musicisti. Egli risponde del loro comportamento corretto per il buon nome della Associazione stessa.

E' facoltà del Maestro del Coro proporre al Consiglio Direttivo la nomina di un Direttore Artistico.

Art. 17 - Volontari

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio di amministrazione.

Art. 18 - Lavoratori

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.

Art. 19 – Patrimonio

Il patrimonio della Associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate - è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 20 – Divieto distribuzione utili

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 21 – Risorse economiche

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- proventi da cessioni di beni e servizi agli associati, ai loro familiari e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali, realizzabili fino all'operatività del RUNTS Registro Unico Nazionale del Terzo Settore;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del Nuovo Codice del Terzo Settore.

Art. 22 – Convenzioni

Le convenzioni tra l'Associazione e le Amministrazioni pubbliche di cui all'Art. 56 comma 1 del Nuovo Codice del Terzo Settore sono deliberate dal Consiglio di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'Associazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'Associazione.

Art. 23 – Bilanci

Il *bilancio di esercizio* è annuale e riflette l'anno solare che va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno e deve essere presentato dal Cda all'Assemblea che lo approva a maggioranza entro e non oltre il 31 marzo dell'anno successivo.

Il Cda documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa.

Il *bilancio preventivo* è approvato con le stesse modalità di cui al precedente comma, entro e non oltre il 31 marzo dell'anno a cui si riferisce.

I bilanci devono restare depositati presso la sede dell'Associazione per 10 giorni precedenti le assemblee che approvano i bilanci relativi, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivati interessi di consultazione.

Alla operatività del Registro unico nazionale del terzo settore, il bilancio di esercizio approvato dalla Assemblea deve essere depositato presso il Registro stesso.

Art. 24 – Libri

L'Associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli Associati, tenuto a cura del Cda
- registro dei Volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni della Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Cda
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Cda, tenuto a cura dello stesso Organo;

Gli Associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri facendone richiesta scritta al Consiglio Direttivo.

Art. 25 – Scioglimento Associazione

In caso di scioglimento, l'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non Associati, determinandone gli eventuali compensi.

In caso di scioglimento della Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri Enti del Terzo Settore, o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto ufficio.

Art. 26 – Rinvio

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (codice del Terzo Settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice Civile.

Letto, approvato e sottoscritto

Barberino Tavarnelle,

Il Presidente

Il segretario